

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Azienda Regionale per le Aree Produttive (ARAP), ai sensi dell'art.1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive", della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e dell'art. 9 della LR n. 4 del 12 gennaio 2018 " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti"

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'Azienda Regionale per le Aree Produttive (ARAP), ai sensi dell'art.1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive", della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e dell'art. 9 della LR. n. 4 del 12 gennaio 2018 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti".
2. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale dell'ARAP dura in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'ARAP, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31.10.2016.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Revisore legale dell'ARAP esercita le funzioni previste dalla Legge nonché quelle indicate nello Statuto dell'ARAP approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31.10.2016.

Art. 4
(Requisiti)

1. Il Revisore legale dell'ARAP deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza rispondenti alle funzioni da svolgere come desumibili dal curriculum vitae. La nomina a Revisore legale dell'ARAP è effettuata tenuto conto anche delle qualità morali del candidato, desumibili anche dall'assenza di condanne penali passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenza di

applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cpp o di misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 o dal non essere stato il candidato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

2. Il Revisore legale dell'ARAP deve essere iscritto tra i Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

Art. 5 (Cause ostative e di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" non possono essere nominati Revisore legale dell'ARAP :
 - a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il Revisore legale dell'ARAP che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ARAP nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
3. In ogni caso, il Revisore legale dell'ARAP è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro

il 30 marzo di ogni anno, all'ARAP, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444](#) (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'ARAP diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

4. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 4/2009 e dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs 235/2012 la nomina a Revisore legale dell'ARAP di colui che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'ARAP procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.
5. Non possono ricoprire la carica di Revisore Legale dell'ARAP coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale *gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.*

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'ARAP è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'ARAP che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ARAP o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
3. Il Revisore legale dell'ARAP che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ARAP nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

4. In ogni caso, il Revisore legale dell'ARAP è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'ARAP, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444](#) (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo, l'ARAP diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

Art. 7

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato per la nomina a Revisore legale dell'ARAP che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art.8

(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 7 ter e 7 quater della L.R. 23/2011 al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge.

2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ARAP da adottare secondo le disposizioni di legge.

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARAP, redatta secondo il modello Allegato A), reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it, deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata, oppure debitamente firmati e scansionati; a tal fine farà fede la data di invio
 - consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4,. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La candidatura per la nomina del Revisore legale dell'ARAP deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti;
 - **dichiarazione sostitutiva** dell'interessato redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il **modello Allegato B)**, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
4. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "*Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARAP*"
5. Non sono prese in considerazione le domande di candidatura pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10
(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, valutata la tempestività e la completezza formale delle candidature, trasmette per il seguito di competenza, le candidature stesse, i curriculum vitae nonché le dichiarazioni sostitutive e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARAP, al Consiglio regionale che procede alla nomina previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, dell'assenza di eventuali cause ostative e di incompatibilità di cui rispettivamente agli artt. 5 e 6 e dell'autorizzazione di cui all'art. 7 dell'Avviso, ove necessaria.
2. La candidatura:
 - è tempestiva, se pervenuta nei termini e nelle modalità previste dall'Avviso.
 - è completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae, datato e firmato con firma autografa o firma elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva e un valido documento di identità. Colui che firma la documentazione richiesta dall'Avviso con forma elettronica certificata può omettere di allegare il documento di identità.

Art. 11
(Trattamento dati e trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di nomina, per l'assolvimento delle istituzionali connessi allo svolgimento dell'incarico di Revisore legale dell'ARAP.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
3. Ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 10.8.2010 n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" il Consiglio regionale pubblica per chi è titolare di una carica conferita dal Consiglio stesso, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie